


“Gli obblighi di pubblicazione sui siti
istituzionali delle PP.AA. dopo il
Decreto Legislativo n. 33/2013”

Ferrara, 31/05/2013



*“Il fatto di trovarci al buio non significa che la stanza sia vuota, ma solo
che bisogna aspettare che si accenda la luce”*
Massimo Gramellini



Premessa

- In un momento storico e politico che rende ormai ineludibile l'argomento, viene emanata (sulla scorta di prescrizioni europee) la legge n. 190/2012 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A. ”);
- La struttura della legge in argomento prevede, oltre alla qualificazione di nuove fattispecie penali:
 - norme **sulla trasparenza dell'attività amministrativa** costituite da norme di diretta applicabilità e dalla previsione di deleghe per il riordino della relativa disciplina;
 - la **modifica di preesistenti normative** che hanno attinenza con la trasparenza, il conflitto di interessi e l'incompatibilità;
 - l'istituzione della figura del **Responsabile della prevenzione della corruzione**;
 - la predisposizione del **Piano triennale della prevenzione** nei termini utili affinché possa essere adottato entro il 31 gennaio di ogni anno;



Premessa

La legge n. 190/2012 contiene una delega al Governo

Art. 1, comma 35, L. 190/12 “Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA., mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicita'”

D. Lgs 33 del 14/03/2013 pubblicato in
G.U.R.I. n. 80 del 5/04/2013



Il Decreto sulla Trasparenza

- Il D. Lgs 33/2013 entra in vigore il **20 aprile 2013**: da questo momento tutte le PP.AA. devono dotarsi di una sezione ad hoc nell'home page del proprio sito istituzionale in cui rendere disponibili ai cittadini una serie di informazioni definite dallo stesso decreto

Il Decreto sulla Trasparenza, razionalizza, riordina ed integra i precedenti obblighi di pubblicazione già in capo alle Pubbliche Amministrazioni e ne introduce di nuovi



Le novità del D. Lgs 33/2013

Trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle PA, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche

Istituzione della sezione **Amministrazione trasparente**: 'obbligo per i siti istituzionali delle PP.AA. di prevedere un'apposita sezione ove inserire tutto quello che dispone il provvedimento

Qualità e chiarezza delle informazioni: tutti i dati formati o trattati da una PA oggetto di pubblicazione devono essere integri, devono essere costantemente aggiornati e completi



Le novità del D. Lgs 33/2013

Tracciabilità dei dati pubblicati sui motori di ricerca e pubblicazione in formato **tabellare aperto**

Piano triennale per trasparenza e integrità. Considerato parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione, deve indicare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della performance

Nomina del Responsabile della Trasparenza e Integrità che ha il compito di predisporre il Programma con il coinvolgimento delle strutture interne dell'Amministrazione



Le novità del D. Lgs 33/2013

Norma specifica per SSN – art. 41 del D. Lgs 33/2013 rubricato “Trasparenza del Servizio Sanitario Nazionale”.

1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono **tenute all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.**
- 2 Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano **tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.**
- 3 Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte **in regime intramurario.**
- 4 E' pubblicato e **annualmente aggiornato** l'elenco delle **strutture sanitarie private accreditate.** Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.
5. Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente **fra i requisiti necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie.**
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita **sezione denominata «Liste di attesa»**, **il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa** per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

Le novità del D. Lgs 33/2013

Introduzione di nuovi diritti ai cittadini:

l'“accesso civico” consiste nel diritto dei cittadini di richiedere documenti ed informazioni sottoposti all'obbligo di pubblicazione da parte della P.A.



Introduzione di uno specifico “impianto sanzionatorio per definire precisi obblighi in merito all'assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità



L'accesso civico (art. 5)

“la richiesta di accesso civico non e' sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, e' gratuita e va presentata al “Responsabile della trasparenza” dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione (..omissis..) che si pronuncia sulla stessa”.

Il cittadino formula la richiesta al “Responsabile per la Trasparenza” il quale dovrà:

- **garantire entro 30 gg la pubblicazione** sul sito istituzionale dell'Ente dell'informazione o del dato richiesto informandone contestualmente il cittadino indicando il collegamento ipertestuale;
- nell'ipotesi in cui il provvedimento sia stato già pubblicato il “Responsabile per la Trasparenza” comunicherà al richiedente il collegamento ipertestuale.

Il legislatore prevede che *“nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente puo' ricorrere al titolare del potere sostitutivo”.*

Le sanzioni

Responsabilità a
carico di dirigenti o
funzionari

Responsabilità a
carico del
Responsabile
della trasparenza

Responsabilità a carico degli organi
di indirizzo politico



Le sanzioni

Art. 15

“Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza”

Responsabilità a carico di dirigenti o funzionari

Omessa pubblicazione dei dati di cui all'art. 15, comma 2:

- estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla p.a., con indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato
- incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni per i quali è previsto un compenso, con indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato

In caso di pagamento del corrispettivo:

- responsabilità disciplinare
- applicazione di una sanzione pari alla somma corrisposta

Le sanzioni

Art. 46

“Violazione degli obblighi di trasparenza – Sanzioni”
Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza*, dei dirigenti e dei funzionari

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità'

* Il responsabile della Trasparenza non è sanzionabile se prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile

Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale

- Eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della p.a.
- Valutazione ai fini della corresponsione:
 - a) della retribuzione accessoria di risultato;
 - b) della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile

Le sanzioni

Art. 47

“Sanzioni per casi specifici”

Responsabilità a carico degli organi di indirizzo politico*

Violazione degli obblighi di comunicazione dei dati di cui all'art. 14 riguardanti i componenti degli organi di indirizzo politico, con riferimento a:

- situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico;
- titolarità di imprese;
- partecipazioni azionarie, proprie, del coniuge e parenti entro il secondo grado di parentela;
- compensi cui dà diritto la carica;

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione

- **Pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito *internet* dell'amministrazione o degli organismi interessati**

*Si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del PTT e comunque a partire dal 180 giorno successivo all'entrata in vigore del decreto (art. 49, comma 3).

La metodologia di lavoro...

..delle aziende sanitarie ferraresi



Ad oggi...

Dip. Int.le Amministrazione del Personale

6/05/2013

Dip. Int.le Attività Tecniche e Patrimoniali

8/05/2013

Dip. Int.le Acquisti e Logistica Economale


13/05/2013

Dip. Int.le Gestionale ICT



23/05/2013

Dip. Int.le Farmaceutico

4/06/2013



Costruzione e primo popolamento del sito “Amministrazione Trasparente”



Sulla base di quanto emerso dagli incontri con i Dipartimenti Interaziendali si è provveduto a garantire una prima “riallocazione” delle informazioni presenti all’interno dei siti istituzionali nelle istituende sotto-sezioni della sezione “Amministrazione Trasparente”

Particolare attenzione a alcune sezioni..

Oneri informativi per cittadini e imprese - Art. 34, c.1.2

DISPOSIZIONI
GENERALI

Consulenti e Collaboratori - Art. 15, c. 1, 2

CONSULENTI E
COLLABORATORI

Tipologie di procedimento - Art. 35, c. 1 - Art. 35, c. 2


ATTIVITA' E
PROCEDIMENTI

Provvedimenti organi indirizzo-politico - Art. 23
Provvedimenti dirigenti - Art. 23

PROVVEDIMENTI

Atti di concessione - Art. 26, c. 2 - Art. 27

SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI,
VANTAGGI ECONOMICI



Azienda Usl di Ferrara - Prima bozza del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità



Il Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità nel contesto dell'Ente



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

DOCUMENTO IN BOZZA
versione del 26 aprile 2013

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2013 – 2015



Predisposto secondo le prescrizioni dell'art. 11, Comma 8, del Decreto Lgs 27/10/2009 n. 150, della Delibera CIVIT 105/2010 e art. 10, comma 8, lett. a) del Decreto Lgs 14/03/2013 n. 33.

Integrazione e coerenza con Piano e Relazione sulle Performance

Costituisce una sezione del Piano Prevenzione della Corruzione

Pubblicazione in una sezione di "Amministrazione Trasparente"

Monitoraggio annuale del Programma Triennale

La "rete dei suggerimenti": URP, stakeholders, cittadini

Grazie per l'attenzione

Ferrara, 31/05/2013

